

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Disciplina legale e preventiva davvero sufficiente in materia di acquisto di armi?

Con un'interrogazione del 9 novembre 2012 (n. 275.12) dal titolo “*Facilità eccessiva nella compravendita di armi in Svizzera, e in Ticino, a favore di cosche italiane?*” il sottoscritto unitamente ad altri cofirmatari formulava alcune domande al Governo il quale rispose il 20 marzo 2013 ritenendo sostanzialmente che le normative in vigore fossero sufficienti pur riconoscendo che, ad esempio, maggiori controlli sui collezionisti di armi non sarebbero guastati. In breve, si riferiva:

Dal 1999, in Svizzera, è in vigore la Legge federale sulle armi (LArm) del 20 giugno 1997 che ha sostituito tutte le leggi cantonali vigenti in precedenza. Se prima del 1999 i Cantoni legiferavano in modo autonomo e non sempre seguendo scopi e obiettivi univoci, l'entrata in vigore della LArm ha consentito alla Svizzera di dotarsi di un valido strumento che, unitamente all'Ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008, permette di lottare efficacemente contro gli abusi. Le modifiche legislative, avvenute nel recente passato, hanno ulteriormente migliorato questo strumento introducendo concetti fino ad allora sconosciuti in questo campo. Pensiamo, in particolare, alla regolamentazione del possesso di armi, introdotto proprio in occasione della citata revisione (cfr. l'art. 1 cpv. 2 LArm), che conferisce all'autorità amministrativa facoltà di intervenire e sequestrare armi in possesso di persone che, per motivi di salute, ma anche perché condannate a pene detentive o pecuniarie, non dispongono più dei requisiti necessari per continuare a detenere armi. Nella legge federale sono inoltre stati inseriti alcuni articoli che consentono alle diverse autorità (penali, amministrative, militari e doganali) di scambiarsi informazioni tramite la consultazione di banche dati. ...

L'acquisto di armi, in particolare di armi da fuoco, è soggetto al preventivo ottenimento, da parte dell'acquirente, di un permesso di acquisto. Tale permesso è rilasciato dall'autorità cantonale di domicilio del richiedente, oppure dalle autorità del Cantone nel quale l'acquisto è perfezionato.

La LArm si è frattanto dimostrata un valido strumento nella lotta contro gli abusi in materia di armi.

L'arresto del diciannovenne per l'ipotesi di reato di atti preparatori per assassinio, sub. omicidio, ripropone il tema relativo alla facilità di acquistare, risp. entrare in possesso di armi visto come a casa del giovane sia stato reperito un arsenale con una ventina di armi e vari proiettili (per i dettagli si rinvia ai Comunicati di Polizia). Vero è che il giovane è stato fermato prima che potesse eventualmente mettere in atto il disegno criminoso che gli viene imputato, ma ciò non è avvenuto grazie ai meccanismi di autorizzazione o controllo previsti dalla Legge sulle armi quanto piuttosto dai segnali emersi nella scuola e sui social network. Sta di fatto che il giovane era riuscito a procurarsi numerose armi. Lo scrivente non sa se le armi o parte di esse siano state acquistate richiedendo le relative autorizzazioni e qualcosa non ha funzionato, risp. i controlli non sono quelli adeguati, oppure se egli le ha ottenute per altri canali e in tal caso vuol dire che la Legge sulle armi non è in grado di impedire in modo sufficiente pregnante che delle armi circolino, o vengano importate, nel nostro territorio.

Alcuni media hanno ritenuto di spiegare le modalità di acquisto delle armi in Svizzera come a voler sostenere che in realtà non sia così facile in quanto vi sarebbero delle autorizzazioni e una certa burocrazia da espletare. Una descrizione tecnicistica è stata la seguente:

In Svizzera Armi ad aria compressa o a CO2, carabine a ripetizione da caccia, carabine a ripetizione d'ordinanza (come il moschetto 11/31 o la carabina 11) necessitano di un obbligo di dichiarazione (art. 11 cpv. 4 LArm) e vige l'obbligo di conservarle con diligenza mentre armi da fuoco come pistole, rivoltelle, carabine semiautomatiche, carabine a ripetizione d'ordinanza estere,

fucili a pompa e fucili semiautomatici (ad esempio fucili d'assalto Fass 90 o Fass 57 con la raffica bloccata) necessitano di un permesso d'acquisto rilasciato dalla Polizia cantonale (art. 8 cpv. 2bis LArm) e se non si tratta di un'arma sportiva, per la caccia o da collezione occorre motivarne l'acquisto. Per ottenere un permesso d'acquisto di armi bisogna aver compiuto i 18 anni, non bisogna essere sotto curatela o rappresentati da un mandatario, non bisogna dare motivo di ritenere che si esponga a pericolo sé stessi o terzi e non bisogna essere iscritti al casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente. Discorso ancora a parte per le armi "vietate" - ovvero armi da fuoco per il tiro a raffica (come ad esempio un AK-47), armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (eccetto le armi da fuoco di ordinanza svizzere per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, vedi sopra), lanciarazzi e mitragliatrici - che necessitano di un'autorizzazione cantonale eccezionale (art. 6a LArm). In Svizzera, inoltre, non vi è un numero massimo di armi acquistabili da una singola persona e non vengono effettuati controlli successivi nei confronti degli acquirenti (è però possibile tracciare le armi da fuoco sul territorio). Centrale, in questo senso, è il lavoro degli stand di tiro che si occupano di istruire e responsabilizzare i possessori di un'arma da fuoco.

Anche comprensibile, e non vi è motivo di dubitare, che chi opera nelle società (associazioni) di tiro o dei cacciatori ufficialmente riconosciute abbia inteso precisare che al loro interno ci si preoccupa di fare formazione e prevenzione. Altresì vero che vi è la grande maggioranza di coloro che espletano le formalità necessarie e che utilizzano le armi per scopi del tutto leciti, ci mancherebbe. Ma purtroppo capitano casi che sfuggono a queste maglie e buone intenzioni.

Va rilevato inoltre che l'art. 18 dell'Ordinanza sulle armi, (OArm RS 514.541) prevede quanto segue nei casi di "Acquisto senza permesso d'acquisto di armi" pertanto non per ogni arma si deve passare tramite l'ottenimento di un permesso:

Art. 18 - Obbligo di diligenza (art. 10a e 11 LArm)

¹*Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.*

²*Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:*

- a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale; oppure*
- b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.*

³*Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.*

⁴*L'estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.*

È piuttosto verosimile che chi si trovi sotto curatela o rappresentato da un mandatario, oppure chi possa dare motivo di ritenere che si esponga a pericolo sé stesso o terzi o ancora chi sia iscritto al casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente non passerà per la via formale volta ad ottenere una autorizzazione tramite l'autorità cantonale.

Purtroppo, a quanto pare dei negozi svizzeri, in passato recente, hanno rifornito mafiosi e ndrangheta. Di questo passo, passando magari anche da qualche individuo problematico, il terrorismo potrebbe pensare di far spesa nel nostro Paese.

Tenuto conto di quanto sopra, senza pretesa di esaustività, ci si permette di chiedere al Governo:

1. Dove vennero vendute armi e munizioni a quello studente?
2. Chi ha venduto tali armi al giovane studente ha rispettato la LArm e in particolare anche l'obbligo di diligenza previsto dall'art. 18 OArm?
3. Il giovane studente ha acquistato in Italia? Se sì come le ha importate (tramite quale valico controllato o non controllato)? Quali controlli attuare alle dogane?
4. Quali misure vennero prese o si ritiene di dover prendere ulteriormente dopo questo episodio, per controllare la detenzione di armi da fuoco anche dopo l'acquisto?
5. Quali misure, al di là delle sanzioni penali previste ad es. agli art. 33 e segg. LArm, ritiene di adottare nei confronti di chi ha venduto armi e munizioni?
6. Quali misure concrete intende adottare per garantire nel Ticino il rispetto delle norme sulla vendita di armi di fuoco?
7. Se ritiene che presumere la buona fede o l'assenza di motivi contrari alla vendita o che certe autodichiarazioni da parte degli acquirenti siano sufficienti?
8. Quali misure sono in essere o quali sono quelle che si intendono adottare ad esempio per controllare i poligoni di tiro privati (e commerciali) esistenti sul territorio dove si possono anche acquistare o noleggiare armi e munizioni?
9. Quali misure concrete sono previste o immaginabili per controllare l'acquisto di armi online?
10. Quali misure di prevenzione e informazione si ritiene di poter implementare e dove?

Matteo Quadranti